



N° PAP-05251-2025

*Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 19/12/2025 al 03/01/2026*

*L'incaricato della pubblicazione
ANTONIO PETROZZIELLO*

Comune di Avellino

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE CON I POTERI DEL CONSIGLIO N. 141/2025 del 17/12/2025

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2026

Il giorno 17/12/2025 alle ore 15:30, in Avellino e nella sede del Palazzo Comunale, il Commissario Prefettizio GIULIANA PERROTTA, assistito dal Segretario Generale CLARA CURTO, procede all'esame dell'atto in oggetto.

Assiste: CLARA CURTO - Segretario Generale

Presiede: GIULIANA PERROTTA - Commissario Prefettizio

GIULIANA PERROTTA - Commissario Prefettizio delibera sulla proposta di cui all'oggetto, sulla quale i Dirigenti dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutività

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI

Richiamato il Decreto Commissariale N.525 del 16/09/2025 - Decreto di conferimento incarico dirigenziale ad interim del Settore III Bilancio e Servizi Finanziari

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*.

Richiamati i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì l'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.Lgs n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, prevede la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di

inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamata la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;
- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicate ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della Legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a congruaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicate ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Ente vigente;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote

IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che

- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.
- con il Decreto Legge n. 132/2023 è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025, il cui art. 6 ter, comma 1, prevede che: "In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, **decorre dall'anno d'imposta 2025**".
- con successivo Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023.

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Richiamato il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2024 che ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto.

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2025, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Esaminato il *prospetto* delle aliquote IMU elaborato per l'anno 2025 mediante la procedura sopra descritta che riporta le aliquote individuate sulla base delle possibilità offerte dal nuovo sistema informatico.

RITENUTO al fine di garantire i servizi erogati Ente e il mantenimento conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come riportato nel “*prospetto delle aliquote*”, elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1).

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del “prospetto delle aliquote”, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”.

Richiamato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul “Portale del Federalismo Fiscale”.

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 13/10/2021.

Richiamate le Deliberazioni del Consiglio Comunale:

- del Consiglio Comunale n. 25 del 12/05/2025: “Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027”;
- del Consiglio Comunale n. 26 del 12/05/2025: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (art.151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)”;
- del commissario ad Acta, con poteri del Consiglio Comunale, n. 2 del 22/07/2025 ad oggetto “Rendiconto della gestione 2024 - Approvazione”

Richiamate pure le Deliberazioni:

- del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 59 del 03/10/2025 “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027 (PIAO)”
- Giunta Comunale n. 186 del 26/05/2025, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 ai sensi dell'art. 169 D. LGS. 267/2000”;

Visto che, con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 135/2025 del 12/12/2025, veniva deliberata l'approvazione delle aliquote dell'imposta

municipale propria (IMU) per l'anno 2026 riportate nel “prospetto delle aliquote”, prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”;

Dato Atto che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez.2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 59/2025;

Dato Atto che la sottoscrizione con la quale è perfezionato il presente provvedimento, equivale ad attestazione da parte del Dirigente di aver effettuato sul medesimo atto il controllo di regolarità amministrativa, in base a quanto stabilito dal vigente regolamento comunale sui controlli interni e degli artt. 174 e ss. del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali;

Resi

- il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dott. Gianluigi Marotta Dirigente del Settore Bilancio e Servizi Finanziari;
- il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dott. Gianluigi Marotta Dirigente del Settore Bilancio e Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali d.lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole di conformità dell'atto all'ordinamento giuridico reso dal Segretario Generale sul presente provvedimento.

Ritenuto di acquisire il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

Visto l'articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto di domandare al Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale di dichiarare la delibera immediatamente esecutiva data l'urgenza di procedere all'approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028 di cui la presente costituisce allegato

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) **la premessa** è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) **di approvare le aliquote** dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2026 riportate nel “prospetto delle aliquote”, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1), prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”.
- 3) **Di dare atto** che il prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore

nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'IMU.

- 4) **Di provvedere** ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7 Luglio 2023, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.
- 5) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. lgs 67/2000 data l'urgenza di procedere all'approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 di cui la presente costituisce allegato

Il Dirigente
Settore Bilancio e Servizi Finanziari
Dott. Gianluigi Marotta

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione commissariale con i poteri del Consiglio Comunale N. 201 del 15/12/2025 ad oggetto: "*Imposta Municipale Propria (IMU) – Conferma Aliquote per l'anno 2026.*" a firma del Dirigente dott. Gianluigi Marotta Settore Bilancio e Servizi Finanziari.

VISTO il DPR del 01.09.2025 di scioglimento del Consiglio Comunale con il quale veniva nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune la dott.ssa Giuliana Perrotta e attribuiti alla stessa i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale;

VISTI altresì i decreti del Prefetto di Avellino n. 64907 del 18.07.2025, n. 64911 del 18.07.2025 e n. 65350 del 21.07.2025, con i quali venivano nominati i subcommissari nelle persone dei dr. Onofrio Padovano, dott.ssa Elisabetta De Felice e dr. Vincenzo Iannuzzi;

RICHIAMATE le deliberazioni

- del Consiglio Comunale n. 25 del 12/05/2025: "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027";
- del Consiglio Comunale n. 26 del 12/05/2025: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (art.151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)";
- del Commissario ad acta con poteri di Consiglio n. 2 del 22/07/2025: "Rendiconto della gestione 2024 approvazione";

- del Commissario prefettizio con poteri di Consiglio n. 4 dell'11/08/2025: "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2025 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000".

RICHIAMATE, altresì, le deliberazioni

- n. 186 del 26/05/2025 della Giunta Comunale, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 ai sensi dell'art. 169 D. LGS. 267/2000";
- n. 1 del 30 luglio 2025 del Commissario Prefettizio con cui sono stati impartiti indirizzi per la riorganizzazione di funzioni e servizi del C.E., finalizzata alla riduzione della spesa corrente e in conto capitale, per assicurare il rispetto degli impegni assunti nel PREFP e nel "Patto Per Avellino.
- n. 59 del 3/10/2025 Commissariale con i poteri della Giunta Comunale "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 (PIAO)", contenente aggiornamento del PEG 2025;

Visto che, con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 135/2025 del 12/12/2025, veniva deliberata l'approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2026 riportate nel "prospetto delle aliquote", prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";

ACQUISITI i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art.49 e dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm. e ii. In ordine alla regolarità tecnica e contabile:

- parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dott. Gianluigi Marotta del Settore Bilancio e Servizi Finanziari;
- parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art. 49 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali d.lgs. n. 267/2000;
- Il parere di conformità dell'atto all'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs 267/2000 e dell'art. 27 comma 3 lett. c del regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi espresso dal Segretario Generale;
- il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTI:

- il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i.;
- il D.L.gs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
- lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

- il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 13/10/2021;

VISTI e richiamati gli atti citati nelle premesse, e nel corpo della presente deliberazione;

RITENUTO di accogliere la presente proposta deliberativa per quanto sopra premesso e considerato quale motivazione del presente atto;

CON la partecipazione dei sub commissari Dott.ssa Elisabetta De Felice e Dott. Vincenzo Iannuzzi che siglano il frontespizio della proposta agli atti del Servizio di assistenza agli organi istituzionali - Ufficio Atti di Consiglio;

CON l'assistenza e la collaborazione del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., nell'esercizio delle relative funzioni;

DELIBERA

1. **di ritenere** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **di approvare** la proposta di deliberazione commissariale con i poteri del Consiglio Comunale N. 201 del 15/12/2025 ad oggetto: "*Imposta Municipale Propria (IMU) – Conferma Aliquote per l'anno 2026.*" a firma del Dirigente dott. Gianluigi Marotta Settore Bilancio e Servizi Finanziari;
3. **di approvare le aliquote** dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2026 riportate nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1), prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";
4. **Di dare atto** che il prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'IMU;
5. **Di provvedere** ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7 Luglio 2023, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;
6. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.gs. 267/2000 data l'urgenza di procedere all'approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 di cui la presente costituisce allegato.

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

COMUNE DI AVELLINO



ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 97 Data 16.12.2025	OGGETTO: parere sulla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio, n. 201/2025 del 15.12.2025 avente ad oggetto Imposta Municipale Propria (Imu) - Conferma Aliquote per l'anno 2026.
----------------------------------	---

L'anno 2025, il giorno 16 del mese di dicembre, alle ore 14,00 l'organo di revisione economico-finanziaria si è riunito nelle persone di:

Dott. Rosario Poliso (Presidente);

Dott. Luciano Mottola (Componente);

Dott.ssa Donatella Donadio (Componente);

presso la sede dell'Ente per esprimere il proprio parere in merito proposta di deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del consiglio, in oggetto indicata ricevuta a mezzo p.e.c. in data 15.12.2025 prot. n. 0096899/2025.

Il Collegio dei revisori,

VISTE le motivazioni esposte nella proposta di deliberazione medesima;

RICHIAMATO:

- ✓ l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2016, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";
- ✓ i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

PRESO ATTO:

- ✓ l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre

- i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- ✓ ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.;
 - ✓ delle norme di legge che prevedono ipotesi di riduzione ed esenzione dell'imposta;

VISTO:

- ✓ il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- ✓ il prospetto allegato alla proposta di deliberazione contenente le aliquote differenziate IMU per l'anno 2026;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta in oggetto

Raccomanda di curare, nei termini di legge, le specifiche procedure di pubblicazione della deliberazione portale Ministero Economia e Finanze del federalismo fiscale.

La seduta si è conclusa alle ore 14,40.

Letto, approvato. Segue sottoscrizione con firma digitale.

L'organo di revisione economico-finanziaria



Con riferimento alla **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO N. 201 del 15/12/2025** il **SEGRETARIO GENERALE** rende il **PARERE FAVOREVOLE** di conformità dell'atto all'ordinamento giuridico espresso ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
DR.SSA CLARA CURTO

Documento di consultazione



Comune di Avellino

Parere di regolarità tecnica per la Proposta di Delibera N° 201/2025 del 15/12/2025

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2026

Il Dirigente del BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Avellino, 15/12/2025

Il Dirigente del
BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI

GIANLUIGI MAROTTA



Comune di Avellino

Parere di regolarità contabile per la Proposta di Delibera N° 201/2025 del 15/12/2025

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2026

Il Dirigente del BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Avellino, 15/12/2025

Il Dirigente del
BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI

GIANLUIGI MAROTTA

Letto, confermato e sottoscritto.

Commissario Prefettizio
GIULIANA PERROTTA

Segretario Generale
CLARA CURTO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Avellino, 19/12/2025

Il Funzionario

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 17/12/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

Avellino, 19/12/2025

Il Funzionario



Comune di Avellino

Certificazione di Avvenuta Pubblicazione

SPETT.LE
BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti, si attesta/certifica che l'Atto avente oggetto 'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2026' è stato affisso all'Albo Pretorio Online dal 19/12/2025 al 03/01/2026 ed è stato registrato con progressivo N° PAP-05251-2025.

Documento di consultazione